

STATUTO

"Fondazione Pro Monte Caprione Ente del Terzo Settore"

in breve

"Fondazione Pro Monte Caprione ETS"

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"Fondazione Pro Monte Caprione Ente del Terzo Settore"

con sede in Lerici (SP). La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata **"Fondazione Pro Monte Caprione ETS"**.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

A far data dall'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS), la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, a sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale e scientifico.

La Fondazione, in particolare, intende valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, e culturale del Monte Caprione e di promuoverne la conoscenza, mediante attività di studio, di formazione e di divulgazione, anche mediante la realizzazione di percorsi ed itinerari a tema.

La Fondazione opererà sullo studio del Monte Caprione lungo tutto l'arco temporale della sua frequentazione umana attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo e lo studio delle seguenti discipline e dei seguenti mezzi:

- Geologia (Geomorfologia, Emergenze minerarie, Idrologia, Geositi, Paleontologia, Strutture e mappature);
- Botanica;
- Emergenze antropologiche (Archeologia industriale, Archeologia mineraria, Archeologia storica e Archeoastronomia);
- Etnografia (Etnoantropologia, Insediamenti storici, Paleologia, Paleontologia, Linguistica storica, Epigrafia, Semiologia, Etimologia, e Toponomastica).

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, studi, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi studi, atti o documenti;
- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e formazione teorico/pratici per insegnanti, formatori, appassionati, studiosi, etc.;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Fondatori

Sono Fondatori i Signori Attilio Bencaster, Gino Cabano, Joshua Enrico Pagano, Sergio Mancini, Balthazar Thomas Sieders, Maria Chiara Marcesini, Alessandro di Saint Pierre, Norbert Frokku, Aldo Sammartano, Piero Ceppodomo, Cardone Orazio, Massimo Gualco e Pietro Tedeschi.

Articolo 6

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di contribuzione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 7

Recesso ed esclusione

Il Consiglio di Amministrazione procede all'esclusione di Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Consulta Territoriale, ove istituita;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Articolo 9

Comitato dei Garanti

Composizione e competenze

Il Comitato dei Garanti è composto dai Fondatori. Qualora il numero dei Fondatori sia inferiore a 4 (quattro), il Comitato dei Garanti provvederà alla cooptazione di nuovi membri, di modo che i membri del Comitato stesso non siano mai inferiori a 3 (tre).

Il Comitato dei Garanti è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa. Il Comitato dei Garanti vigila sul perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi della Fondazione da parte del Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) esprimere un parere sulle linee generali annuali e pluriennali dell'attività della Fondazione, definite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente statuto;
- b) esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- d) nominare l'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto;
- e) nominare, ove opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione, scegliendolo anche fra soggetti estranei al Comitato dei Garanti e/o al Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra personalità di alto valore scientifico e di riconosciuto prestigio nell'ambito degli scopi della Fondazione; il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio

di senza diritto di voto, qualora non sia parte del Comitato dei Garanti stesso;

f) esprimere un parere su eventuali modifiche statutarie, sulla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione nonché sullo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

Convocazione e quorum

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non l'utilizzo di mezzi idonei, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario; la convocazione dovrà essere ricevuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal membro più anziano d'età; all'inizio della riunione, il presidente individua il segretario della stessa.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato dei Garanti si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque). I primi membri sono nominati in sede di adozione del presente testo statutario; i successivi membri sono nominati dal Comitato dei Garanti e scelti tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente, che ne stabilisce anche il numero.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere confermati.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti coopteranno un nuovo membro in sostituzione del consigliere decaduto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3 (tre), il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da illustrare al Comitato dei Garanti;
- b) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo e, ove opportuno, il bilancio preventivo ovvero budget previsionali, da illustrare al Comitato dei Garanti;
- c) approvare i regolamenti della Fondazione, ove opportuno;
- d) approvare l'assetto organizzativo, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione, procedendo anche alla nomina di collaboratori e/o all'assunzione di dipendenti, stabilendone anche eventuali compensi, remunerazioni e stipendi;
- e) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g) nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione; in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione ne definisce compiti, durata e natura dell'incarico;
- h) istituire, ove opportuno la Consulta Territoriale, ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto;
- i) istituire comitati tecnici e consultivi in relazione a singoli progetti e/o settori di attività, stabilendone struttura, compiti e modalità di funzionamento, e procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- j) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
- k) deliberare eventuali modifiche statutarie, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti;
- m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti;
- n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, con propria deliberazione, parte dei propri poteri al Presidente o ad alcuni dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, ovvero individuare un Consigliere Delegato; il tutto con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 11

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese

pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 12

Consulta Territoriale

La Consulta territoriale è costituita, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione; ad essa partecipano, su invito del Presidente della Fondazione, le istituzioni pubbliche di carattere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché gli enti e le istituzioni private coinvolte territorialmente nell'attività della Fondazione, secondo un criterio di omogeneità progettuale. Alla Consulta Territoriale possono partecipare, su invito del Presidente della Fondazione, i Sostenitori della Fondazione.

Le istituzioni pubbliche a cui viene rivolta proposta di adesione aderiscono su base volontaria attraverso specifico atto e per la durata correlata al rispettivo mandato elettivo.

Alla Consulta territoriale vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per il posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

La Consulta territoriale può altresì formulare, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, alla proposta e alla valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente un parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individua, su proposta della Consulta Territoriale, un Coordinatore della Consulta Territoriale, che la presiede e ne coordina lo svolgimento dei lavori.

La Consulta Territoriale è convocata dal Coordinatore con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova della ricezione; la convocazione è ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

La Consulta Territoriale si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Alle riunioni della Consulta Territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Il Comitato dei Garanti nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel

caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Comitato dei Garanti provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 14

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 14

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Sostenitori;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-

piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Articolo 15

Patrimoni destinati

Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 16

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 17

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta Territo-

riale, ove istituita;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dell'articolo 10, che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Firmato:

Bencaster Attilio

Antonino Ferrara notaio

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale
redatto su supporto analogico
(art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.
89)**

Certifico io sottoscritto, dottor Antonino Ferrara, notaio in **Gallarate**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale

File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara.